

La supplenza sfumata va risarcita

Deve essere risarcito, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto ad esplicitare la propria personalità attraverso il lavoro. Danno provocato dal mancato conferimento della supplenza a un insegnante.

Questo è quanto ha sancito il Consiglio di stato (sezione VI) con la sentenza n. 1096/2005.

Nel caso in esame il Tar aveva riconosciuto a un insegnante il diritto al conferimento dell'incarico di supplenza in conseguenza dell'annullamento delle nomine di altri docenti privi dei requisiti ex legge n. 482/68, e aveva affermato che il ministero dell'istruzione avrebbe dovuto, in esecuzione di tale pronuncia, passata in giudicato, provvedere alla restitutio in integrum della sua posizione ai fini economici, il che non era, invece, avvenuto. La docente, quindi, con ricorso, aveva chiesto la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della retribuzione, relativa all'incarico di supplenza, illegittimamente non assegnatole. Aveva affermato, inoltre, di aver subito danni ulteriori, per effetto del comportamento tenuto nella vicenda dal provveditorato agli studi di Caserta, danni consistiti in un «ulteriore e lungo tempo di precarietà, sofferenze e disagi, anche in considerazione del suo stato d'invalida», sostenendo di avere diritto a essere ristorata, anche in via equitativa, di tali danni.

Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendola assolutamente generica e completamente sfornita di prova, quindi, inidonea a fondare una pronuncia di condanna dell'amministrazione al risarcimento.

La ricorrente, allora, si era rivolta al Consiglio di stato, che ha accolto il ricorso.

Il collegio, infatti, reputa in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati dall'omessa attribuzione della supplenza annuale alla docente appellante ex articolo 2059 cc. L'appellante, privata di un incarico lavorativo che le spettava quale titolare di una riserva per le sue condizioni di minorazione fisica, ha patito un vulnus dato dalla lesione di situazioni di rilievo costituzionale. Viene in rilievo la lesione del diritto, che trova fondamento negli articoli 2, 4 e 36 della Costituzione, a esplicitare la sua personalità attraverso il lavoro. Detto diritto assume una particolare pregnanza, alla luce degli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, come attuati dalla legislazione in tema di riconoscimento delle riserve in favore dei soggetti appartenenti a categorie protette. Soggetti per i quali il lavoro costituisce «essenziale strumento di affermazione della piena dignità della persona e, al tempo, dimostrazione, del loro inserimento sociale». (riproduzione riservata)